



Regione Calabria

DIPARTIMENTO

TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Ai Comuni ed alle Province della Calabria

Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria

e, p.c.

Al Presidente della Giunta Regionale della Calabria

All'Ufficio di Gabinetto della Giunta Regionale della Calabria

Oggetto: Legge regionale n. 17 del 6 giugno 2022, "Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria". Pubblicata sul BURC n. 108 del 9 giugno 2022.
Comunicazioni.

La Legge regionale n. 17 del 6 giugno 2022, pubblicata sul BURC n. 108 del 9 giugno 2022, ha introdotto "Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria".

Si illustrano di seguito gli articoli della Legge regionale 17/2022 di maggiore interesse per le Amministrazioni in indirizzo, i cui contenuti sono mutuati dalla "Relazione illustrativa" del Testo licenziato nella seduta del 12 aprile 2022 dalla competente Commissione consiliare che ha presentato la Proposta di legge.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 27-ter della L.R. 19/2002, prevedendo che successivamente all'approvazione del RO secondo la procedura del medesimo articolo, quale premialità, per i Comuni dotati di PdF, analogamente a quanto già previsto dalla medesima L.R. 19/2002 per i PRG, oltre le zone omogenee A e B e relative sottozone, sono fatte salve e possono essere assoggettate a trasformazione territoriale le previgenti zone omogenee D ed F e tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto all'articolo 65 e le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale).

E' fatta salva la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 48 della L.R. 19/2002, stabilisce che la Giunta regionale adotta, entro il 30/06/2023, su proposta del Dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica, a seguito delle attività di copianificazione con il Ministero della Cultura, e successivamente, previo parere da parte della Commissione consiliare competente, approva un apposito disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed urbanistico, in linea con quanto previsto dall'art. 17 delle disposizioni normative del QTRP, e definisce ed aggiorna l'elenco dei Centri Storici suscettibili di tutela e valorizzazione di cui alla D.G.R. n. 44 del 10.02.2011, anche in considerazione degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico di particolare pregio ambientale.

Il predetto disciplinare indica norme, metodologie, strumenti e tecniche necessarie a garantire che gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico regionale dei centri storici e degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale vengano eseguite con tecniche e materiali locali compatibili al manufatto e al contesto ambientale nonché in osservanza della normativa vigente in materia.

I comuni della Calabria sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al predetto disciplinare, come misure di salvaguardia del territorio comunale, che sostituiscono, per le parti in contrasto, le norme degli strumenti urbanistici vigenti. L'approvazione in consiglio comunale del predetto disciplinare, secondo le modalità di cui all'art. 30 della L.R. 19/2002, costituisce strumento normativo del centro storico ai sensi dell'art. 17, comma 9, del QTRP e dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 24, comma 1, lettera e, della medesima L.R. 19/2002.

L'articolo 4 modifica l'articolo 51 della L.R. 19/2002, con l'aggiunta di un ulteriore comma 3 bis dopo il comma 3, il quale prevede che, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico e dei piani di settore che individuano le aree non idonee, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo i principi fondamentali delle leggi nazionali relative alle discipline dei regimi abilitativi riconducibili alle materie di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione e nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle normative vigenti, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, fatte salve le disposizioni di salvaguardia del QTRP. In coerenza con i contenuti dell'art. 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003 e del punto 15.3 dell'allegato al d.m. 10.09.2010, nell'ubicazione degli impianti in tali zone non è richiesta variante allo strumento urbanistico, la compatibilità e conformità urbanistica è data secondo legge e si tiene conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, anche per un uso non esclusivo. Per gli impianti agro-fotovoltaici di nuova generazione, non si applicano le limitazioni percentuali di utilizzo del suolo.

A tal proposito esiste un consolidato orientamento della Corte Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 177 del 2021, n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del 2018) e del Consiglio di Stato (da ultimo, sentenza n. 2983 del 2021), secondo cui la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal d.lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010. In particolare, queste ultime, approvate in sede di conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto "costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria" (sentenza n. 86 del 2019). Nell'indicare puntuali modalità attuative della legge statale, le Linee guida hanno "natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018)" (sentenza n. 106 del 2020). Nel quadro delle fonti statali richiamato, la normativa regionale di riferimento, L.R. 19/2002, deve confrontarsi/conformarsi, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ai principi fondamentali della materia dettati in sede statale, soprattutto con l'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale dispone che gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Ancora, all'articolo 4 è aggiunto il comma 3 ter, il quale prevede che le Amministrazioni comunali competenti accertano e certificano la compatibilità degli interventi, anche in coerenza con la L.R. 19/2002 e con il QTRP, da verificarsi, in ogni caso, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle normative vigenti, secondo le rispettive competenze, da parte delle altre amministrazioni deputate a rilasciare autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, con particolare riferimento all'individuazione delle aree potenzialmente non idonee e/o con vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio.

L'articolo 5 modifica l'art. 61 della L.R. 19/2002, da un lato, per uniformare e, dall'altro, per decentrare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'attribuzione delle funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive di cui agli artt. 31, commi 7 e 8, e 32, 39 e 40 del D.P.R. 380/2001.

Prima della LR 17/2022, il comma 1 dell'art. 61 della L.R. 19/2002, per come sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. a) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, prevedeva un'attribuzione diversificata delle predette funzioni, tra le Province calabresi e la Provincia di Reggio Calabria, nell'attesa della definizione della legge di riordino delle funzioni regionali anche con riguardo all'istituzione della Città metropolitana: *"Per la Provincia di Reggio Calabria, nell'attesa della definizione della legge di riordino delle funzioni regionali anche con riguardo all'istituzione della Città metropolitana, le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del D.P.R. 380/2001, sono attribuite alla Provincia. Con riferimento alle altre province, per effetto della legge n. 56/2014 e della conseguente legge regionale 22 giugno 2015, n. 14*

(Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56), le funzioni medesime sono riassunte in capo alla Regione”.

Nel merito dei passaggi normativi succedutisi per arrivare all'attuale formulazione dell'art. 61 della L.R. 19/2002, la L.R. 34/2002, al CAPO III “Territorio ed Urbanistica”, art. 63, “Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni”, per le funzioni ed i compiti amministrativi (relativi alla materia “Territorio ed Urbanistica”) della Regione, delle Province e dei Comuni rimanda espressamente alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, recitando testualmente quanto segue:

“1. Le funzioni ed i compiti amministrativi della Regione, delle Province e dei Comuni, sono quelli definiti dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

2. Ai Comuni ed alle Province spettano, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui ai commi 1 e 2, legge regionale 23 febbraio 1995, n. 3”.

La L.R. 22/06/2015, n.14, senza espressi riferimenti alla materia “Territorio ed Urbanistica”, all'art. 1, “Disposizioni generali”, stabilisce:

“Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e ss.mm.ii.”.

Successivamente, l'art. 21 della L.R. 31/12/2015, n. 40, per effetto della Legge 56/2014 e della successiva L.R. 14/2015 di riordino delle funzioni, ha innovato l'art. 61 della L.R. 19/2002, per come già meglio sopra precisato, prevedendo un'attribuzione diversificata delle funzioni di cui all'art. 31, commi 7 e 8, ed all'art. 32, 39 e 40 del DPR 380/2001 tra le Province calabresi e la Provincia di Reggio Calabria: per la sola Provincia di Reggio Calabria le funzioni sono rimaste attribuite alla medesima Provincia, nell'attesa della definizione della legge di riordino delle funzioni regionali anche con riguardo all'istituzione della Città metropolitana, mentre per le altre Province le funzioni sono state riassunte in capo alla Regione.

Pertanto, le modifiche normative di cui alla L.R. 17/2022 prevedono che le funzioni di cui all'art. 31, commi 7 e 8, ed agli articoli 32, 39 e 40 del D.P.R. 380/2001, siano attribuite, per i rispettivi territori di competenza, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria (con riguardo all'istituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed al suo relativo funzionamento, oramai a regime, per effetto della Legge n. 54/2014) ed alle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia (alle quali le medesime funzioni vengono riattribuite, per come già originariamente previsto prima delle modifiche intervenute con la L.R. 31 dicembre 2015, n. 40), uniformando e decentrando, al contempo, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le competenze amministrative relative alle medesime funzioni.

L'articolo 6, modificando i commi 1 e 5 dell'articolo 65 della L.R. 19/2002, espunge il termine di cui al comma 1 e lo trasla al comma 5 (al quale già è esclusivamente riferito), aggiornandolo, al contempo, al 31 dicembre 2023, affinché tutti i comuni della Regione Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui all'articolo 27 ter, approvino il Piano strutturale comunale o associato, evitando l'applicazione del potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67.

All'articolo 6, altresì, che modifica il comma 2 dell'articolo 65, inerente la disciplina delle varianti urbanistiche oggi ammissibili, si esplicita (per come già statuito dall' art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. 267/2000, nonché a seguito della delega delle funzioni di cui alla L.R. 19/2002) che i Comuni, tramite il Consiglio comunale, procedono all'adozione ed approvazione di varianti agli strumenti urbanistici (Piani regolatori generali e Programmi di fabbricazione), già approvati dalla Regione, secondo quanto statuito dall' art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. 267/2000, che attribuisce espressamente al medesimo Consiglio comunale la competenza in materia di approvazione dei piani territoriali ed urbanistici, nel rispetto del procedimento previsto dal combinato disposto dell'art. 14 della L.R. 19/2002 e dalle vigenti disposizioni normative in materia, ai fini dell'acquisizione dei relativi i pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative. Nel procedimento il Settore regionale competente in materia di urbanistica, in analogia all'art. 24, comma 2, della legge 47/1985, interviene per formulare osservazioni, per gli aspetti ed i profili di stretta e specifica competenza urbanistica, propedeutiche all'approvazione da parte del Comune, rispetto alle quali il medesimo Comune provvede ad adeguare, ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate.

L'articolo 7 modifica il comma 2 dell'articolo 73 della L.R. 19/2002, espungendo il termine del 31 dicembre 2021 che viene traslato al comma 6 del medesimo articolo (al quale già è esclusivamente riferito), aggiornandolo, al contempo, al 31 dicembre 2023, affinché, da parte delle amministrazioni comunali, tutti gli strumenti urbanistici generali vigenti, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui agli articoli 17 bis e 25 bis della L.R. 19/2002 e del relativo coordinamento previsto dall'articolo 145 del d.lgs. 42/2004, siano adeguati alla medesima L.R. 19/2002 ed alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, evitando l'applicazione del potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67.

L'articolo 7, altresì, dopo il comma 2, aggiunge un ulteriore comma, che contempla una ulteriore procedura di semplificazione per l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, con le modalità di cui al medesimo comma 2, che può essere effettuato nell'ambito delle singole procedure di formazione dei nuovi piani di cui agli artt. 26, 27, 27 bis, 27 ter e 27 quater. Il documento così adeguato concorre alla definizione delle strategie del redigendo strumento urbanistico.

L'articolo 7, inoltre, dopo il comma 4, aggiunge un altro comma, attraverso cui prevede che, al fine di preservare i caratteri di ruralità e l'identità del paesaggio, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico, per tutti gli interventi di cui al comma 4 ricompresi in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, i Comuni sono tenuti a accertare la coerenza e la compatibilità dell'intervento alla legge e al QTRP, se ritenuto necessario, anche sulla base di una relazione agro-pedologica redatta dal proponente l'intervento, secondo quanto previsto nel comma 4 dell'art. 50. Ciò, con riferimento alle zone agricole, deve essere fatto, non solo come previsto al comma 4, per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica ope legis e/o non conformi urbanisticamente (per i quali sono previsti dalle vigenti normative il rilascio di pareri vincolanti del MIC e di osservazioni urbanistiche del settore regionale competente in materia urbanistica), ma, oltre quanto già prevede il comma 4, anche se gli interventi ricadono in aree non sottoposte a tutela paesaggistica ope legis e/o conformi urbanisticamente (quindi, oltre ai casi previsti dalle vigenti normative per il rilascio di pareri vincolanti del MIC e osservazioni urbanistiche del settore regionale competente in materia urbanistica).

Ancora, l'articolo 7, modifica l'attuale comma 6, all'interno del quale viene traslato ed aggiornato il termine del 31/06/2023.


Infine, con un ulteriore comma aggiunto dopo il comma 6, si prevede che ai Comuni che adempiono sono riconosciute premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, anche a valere su fondi della programmazione comunitaria e nazionale, in particolare per interventi riferiti al patrimonio pubblico e ricompresi in programmi di rigenerazione urbana ai sensi di legge.

Ad ogni buon fine, si allega, per pronta consultazione, la Legge regionale n. 17 del 6 giugno 2022, pubblicata sul BURC n. 108 del 9 giugno 2022.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI PO

Arch. Mariangela CAMA



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Ing. Pasquale CELEBRE



IL DIRIGENTE GENERALE

Ing. Salvatore SYVIGLIA

